



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. SCOPELLITI"
Girifalco (CZ – ITALIA)

Via De Amicis, 1/A - Girifalco
Tel. 09681904234 - 0968749255
CZIC84000C - 80004540797
czic84000c@istruzione.it
czic84000c@pec.istruzione.it
www.icgirifalco.edu.it



Anno scolastico 2021/2022
Circolare n. 118

*Al personale docente e non docente
Agli Alunni e agli esercenti
la responsabilità genitoriale sugli stessi
Plessi del Comune di Girifalco*

*e p.c. al Direttore SGA
dell'Istituto Comprensivo
"A. Scopelliti"
Loro Sedi*

OGGETTO: Ordinanza del sindaco di Girifalco n. 70 del 15 marzo 2022 - Rimodulazione oraria in seguito alla disposizione di sospensione del servizio mensa in tutti i plessi dell'Istituto comprensivo siti nel comune di Girifalco.

Si comunica che a seguito di quanto stabilito dal Sindaco di Girifalco con l'ordinanza n. 70 del 15 marzo 2022, che dispone la **sospensione del servizio mensa**, sentito il parere del Responsabile SSP, del Presidente del Consiglio d'Istituto e della RSU d'Istituto, **dal 16 al 26 marzo p.v. l'orario scolastico delle sezioni e classi a tempo pieno/tempo prolungato sarà il seguente:**

SCUOLA INFANZIA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Le insegnanti svolgeranno il loro orario in compresenza.

SCUOLA PRIMARIA – TEMPO PIENO

Dal lunedì al sabato, plesso B dalle ore 7:55 alle ore 12:55; plesso ex-mensa dalle ore 8:05 alle ore 13:05. L'orario delle docenti sarà comunicato dalle responsabili di plesso.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEMPO PROLUNGATO

Lunedì-mercoledì-venerdì e sabato 8:00 – 13:00

Martedì e giovedì 8:00 – 13:00; rientro pomeridiano 14:00 – 16:00.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda



COMUNE DI GIRIFALCO

(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 70 del 15/03/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid – 19. Sospensione attività di refezione scolastica dal 16/03/2022 sino al 25/03/2022 dell'IC Scopelliti di Girifalco.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n° 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTA la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n°35, "recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1";

VISTO il decreto-legge 30 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n°74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n°124, recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", prorogato con deliberazioni del CDM fino al 31/12/2021 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. 01 Aprile 2021, n. 44 ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare l'art. 2. Recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATI:

• l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

• l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...";

VISTA la propria ordinanza n° 56 del 10/03/2022 con la quale si è provveduto a sospendere il servizio di refezione scolastica per le classi I B-II B-III B, della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "A. Scopelliti" dal 10/03/2022 e fino al 19/03/2022;

VISTE le ulteriori note del dirigente scolastico dell'IC Scopelliti, dott.ssa Caterina Giovanna Coda: prot. n° 3208, prot. n° 3211, prot. n° 3213, prot. n° 3243 tutte del 15/03/2022, con le quali si evidenzia l'incremento dei casi di positività al Covid 19 tra gli alunni dell'Istituto e la situazione potenziale di criticità al COVID -19 durante il servizio di refezione scolastica;

DATO ATTO che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto autorità sanitaria può emettere ordinanza di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000 che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

- la sospensione dell'attività di refezione scolastica dal 16/03/2022 sino al 25/03/2022 dell'IC Scopelliti di Girifalco.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi);

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informativo del Comune e la massima diffusione.

Il presente provvedimento sarà notificato a:

- S.E. Prefetto di Catanzaro
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A. Scopelliti"
- ASP di Catanzaro
- Compagnia Carabinieri Girifalco
- Regione Calabria – Dipartimento Salute
- Comando Polizia Locale



Il sindaco
Ing. F.to Pietrantonio Cristofaro